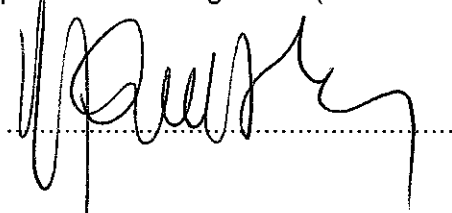


AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1140 di data 8 agosto 2025, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per l'incremento della contribuzione Laborfonds a carico del datore di lavoro relativamente al personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale - e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 15 settembre 2025, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

dott. Mauro Zanella, in qualità di Presidente

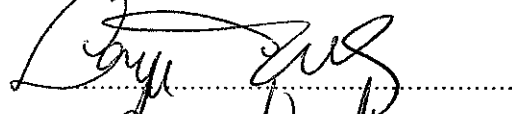


per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

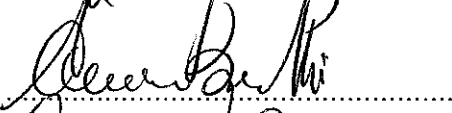
per la C.G.I.L. F.P.



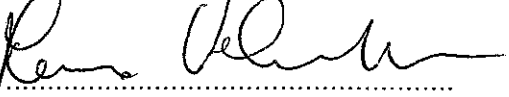
per la C.I.S.L. F.P.



per la U.I.L. FPL - Enti locali



per la Fe.N.A.L.T.



CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per l'incremento della contribuzione Laborfonds a carico del datore di lavoro relativamente al personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale.

ACCORDO PER L'INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE LABORFONDS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO RELATIVAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE.



**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo si applica al personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale - di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003 e ss.mm. dipendente degli enti destinatari della contrattazione collettiva provinciale in base all'art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997 (Provincia autonoma di Trento ed enti strumentali pubblici, Comuni e loro consorzi, Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006 e Aziende pubbliche di servizi alla persona).
2. Il presente accordo si applica al personale del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva provinciale di data 25 settembre 2003 e ss.mm. e della deliberazione del Consiglio provinciale di data 4 aprile 2017, n. 5.
3. La disciplina risultante dal presente accordo si applica nei confronti del personale provinciale già ricompreso nell'area di contrattazione che è messo a disposizione degli enti strumentali e/o società e/o fondazioni costituite dalla Provincia.

**Art. 2
Contribuzione**

1. Con effetto dall'1 gennaio 2024 nella parte C "Disciplina della previdenza complementare" dell'Allegato E/9 "Regolamentazione del trattamento di fine rapporto, delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare" del CCPL 2016-2018 di data 1 ottobre 2018 del personale del Comparto Autonomie locali, area non dirigenziale, la lettera b. del comma 1 dell'art. 2 "Contribuzione" è sostituita dalla seguente:
"b. 2% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita all'art. 1 – parte A – della presente regolamentazione, con ritenuta a carico del datore di lavoro;"

